

Diritti civili e politici

Trasmissione del cognome e parità di genere: sulla sentenza *Cusan e Fazzo c. Italia* e sulle prospettive della sua esecuzione nell'ordinamento interno

Sommario: 1. Introduzione. – 2. La vicenda dei ricorrenti e la trasmissione del cognome ai figli nati nel matrimonio nell'ordinamento italiano. – 3. La sentenza della Corte e l'accertamento della violazione della CEDU per discriminazione di genere. – 4. Le prospettive di esecuzione della sentenza: tra riforma legislativa e (nuovo) giudizio di costituzionalità.

1. Con la sentenza del 7 gennaio 2014 nel caso *Cusan e Fazzo c. Italia*, la Corte europea dei diritti umani ha censurato, per discriminazione di genere nel godimento del diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU), il divieto di attribuire ai figli di coppie coniugate il cognome materno sin dalla nascita, anche in presenza di una concorde volontà dei coniugi in tal senso (ivi, par. 67). Ai sensi dell'art. 46 CEDU, la Corte ha richiesto allo Stato convenuto di adottare le misure generali, non solo di natura legislativa, necessarie per conformare l'ordinamento interno alla sentenza e alla Convenzione (ivi, par. 76-81). Il Governo ha tempestivamente reagito alla decisione mediante l'approvazione, già nella seduta del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2014, di un disegno di legge volto a dare piena esecuzione alla pronuncia della Corte (v. il relativo comunicato, su www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettglio.asp?d=74391), sul quale si avrà modo di ritornare.



2. La pronuncia in esame segna l'ultima tappa giudiziaria di una vicenda, che ha ricevuto una vasta eco sia nella pubblicistica giuridica sia nell'opinione pubblica. Essa trae origine dalla comune volontà di una coppia di coniugi (i ricorrenti) di dare alla figlia primogenita il cognome materno in vece di quello paterno, al momento della sua nascita nel 1999. La richiesta formulata in tal senso all'ufficiale di stato civile all'atto della registrazione anagrafica della dichiarazione di nascita veniva disattesa. I coniugi si rivolgevano al Tribunale di Milano chiedendo la rettifica dell'atto. A fronte del rigetto della domanda, anche in appello, la coppia ricorreva per cassazione. La Corte di cassazione (sezione I civile) con ordinanza del 17 aprile 2004, n. 752 (consultabile in *Gazzetta ufficiale*, prima serie speciale n. 40 del 13 ottobre 2004), sottolineava l'assenza nel diritto positivo di una specifica disposizione diretta ad attribuire il cognome paterno ai figli allora detti 'legittimi'. Tuttavia, la Cassazione rigettava la ricostruzione operata dai giudici di merito, secondo i quali esisteva una norma consuetudinaria in tal senso, circostanza che, in caso di contrasto con la legge o la Costituzione, ne avrebbe consentito la disapplicazione precludendo il sindacato del giudice delle leggi. Il giudice di legittimità riteneva, invece, che la fattispecie fosse disciplinata da una norma (avente forza di legge) «chiaramente desumibile dal sistema, in quanto presupposta da una serie di disposizioni regolatrici di fattispecie diverse», tra le

quali gli art. 237 (nella formulazione in vigore prima della novella di cui all'art. 12, comma 1, del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, recante "Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219", in *Gazzetta ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2014), 262 e 299 del Codice civile, nonché gli art. 33, n. 1, e 34, n.1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" (in *Gazzetta ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2000, Suppl. ordinario n. 223). La Cassazione sollevava d'ufficio la questione di legittimità costituzionale di detta norma 'non scritta', per contrasto con gli artt. 2, 3 e 29, secondo comma, della Costituzione, nella misura in cui essa non consente l'attribuzione ai figli legittimi, di comune accordo tra i coniugi, del cognome materno.

La Corte costituzionale, con sentenza del 16 febbraio 2006, n. 61, pronunciava l'inammissibilità della questione per discrezionalità del legislatore. Condivise le premesse del giudice remittente in ordine al fondamento normativo dell'attribuzione del cognome ai figli legittimi, il giudice delle leggi affermava in modo chiaro che esso «è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna» (punto 2.2. del Considerato in diritto). Ugualmente, la disciplina si poneva in contrasto con numerose fonti internazionali, vincolanti e non, tra le quali l'art. 16, lett. g, della Convenzione delle Nazioni Unite per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione verso le donne del 1979, la CEDU, così come interpretata nella giurisprudenza della Corte europea, nonché alcuni atti di *soft law* adottati nel quadro del Consiglio d'Europa (v. Comitato dei Ministri, *Equality of spouses in civil law*, risoluzione CM/ResChS(1978)37 del 27 settembre 1978 e Assemblea parlamentare, *Discrimination between women and men in the choice of a surname and the passing on of parents' surnames to children*, raccomandazioni n. 1271 del 28 aprile 1995 e n. 1362 del 18 marzo 1998). Tuttavia, la Corte costituzionale ritenne che, potendo la disciplina essere ricondotta nell'alveo dei principi costituzionali mediante una pluralità di soluzioni, come si evinceva dal dato comparativo e dalle proposte di riforma già allora all'esame del Parlamento, l'intervento invocato dal remittente avrebbe richiesto «una operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte» (punto 2.3. del Considerato in diritto, per una critica sul punto v. la nota di E. Palici di Suni, "Il nome di famiglia: la Corte costituzionale si tira ancora una volta indietro, ma non convince", *Giurisprudenza costituzionale* 2006, p. 552 ss.).

A seguito della pronuncia, la Corte di cassazione, con sentenza del 29 maggio 2006, n. 16093, respingeva definitivamente la domanda dei ricorrenti, i quali si vedevano successivamente 'costretti' – per tutelare l'unicità del cognome familiare – a rinunciare agli atti relativi ad analoghi ricorsi promossi con riferimento agli altri due figli e che, pendenti anch'essi in Cassazione, erano stati trasmessi al primo Presidente per l'eventuale rimessione alle sezioni unite, in vista di una reinterpretazione costituzionalmente orientata della norma, ovvero del promovimento di una nuova questione di costituzionalità (Corte di cassazione (sezione I civile) ordinanza del 19 marzo 2008, n. 23934).

Contestualmente, i due coniugi ricorrevano, esclusivamente in nome proprio, alla Corte europea dei diritti umani, lamentando sia la violazione del diritto al rispetto della vita familiare (art. 8 CEDU) e del principio di eguaglianza dei coniugi nel matrimonio (art. 5 del Prot. n. 4), sia una discriminazione per motivi di genere nel godimento dei medesimi diritti, ai sensi dell'art. 14 CEDU.

Nelle more dell'esame del ricorso, i ricorrenti formulavano motivata richiesta, ai sensi dell'allora vigente disciplina dello stato civile (d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, cit., art. 81 ss.), di poter aggiungere il cognome materno al cognome (paterno) dei tre figli, ottenendo nel 2012 il relativo provvedimento ministeriale di concessione.

3. La circostanza da ultimo ricordata costituisce il fulcro della difesa governativa dinanzi alla Corte europea, nella misura in cui la possibilità accordata ai ricorrenti di trasmettere ai figli il cognome materno in aggiunta a quello paterno denoterebbe l'adeguatezza della legislazione nazionale allo standard convenzionale in materia e, quindi, la manifesta infondatezza nel merito della pretesa avanzata, nonché, sotto il profilo procedurale, la perdita della qualità di vittima in capo ai ricorrenti. Sempre in via preliminare, il Governo italiano argomentava che, in ogni caso, i ricorrenti non avevano subito alcun pregiudizio significativo, ai sensi dell'art. 35, par. 3, lett. b.

La Corte respinge entrambe le eccezioni di irricevibilità. Innanzitutto, l'aggiunta del cognome materno, intervenuta tredici anni dopo la nascita della bambina, non può privare i ricorrenti della qualità di vittima, poiché non consente di riparare all'impossibilità di attribuire il solo cognome materno e sin dalla nascita (*Cusan e Fazzo* cit., par. 32). Inoltre, l'importanza soggettiva della questione per i ricorrenti è, secondo la Corte, 'evidente' anche in assenza di un interesse di natura patrimoniale, sicché è carente la prima condizione per l'applicabilità del criterio di irricevibilità ispirato al principio *de minimis non curat praetor*, ovverosia l'assenza di un pregiudizio importante. Peraltro, data l'origine legislativa e la novità della questione posta alla Corte, l'esame del ricorso si sarebbe comunque imposto in nome della tutela dei diritti umani, come previsto dalla disposizione invocata (ivi, par. 37-39).

Nel merito, la Corte ritiene opportuno privilegiare l'esame dei profili discriminatori evidenziati nel ricorso, in linea con una tendenza recente nella giurisprudenza di Strasburgo. Alla luce delle conclusioni sul punto, la Corte considererà assorbite le altre doglianze, non affrontando quindi un'altra questione di interesse generale sollevata dal ricorso, ovvero se possa essere considerata una base giuridica sufficiente per l'interferenza nei diritti fondamentali una norma non scritta, oggetto di ricostruzioni divergenti quanto alla sua fonte (*Cusan e Fazzo*, par. 41) e dal contenuto contrario alla Costituzione secondo il giudice costituzionale nazionale.

Nel motivare l'applicabilità dell'art. 8 CEDU alla situazione dei ricorrenti, la Corte richiama la propria giurisprudenza, secondo la quale il nome e il cognome di una persona, quali mezzi di identificazione personale e di appartenenza a una famiglia, rilevano della sua vita privata e familiare, benché i diritti individuali in materia soggiacciano al bilanciamento con l'interesse pubblico a che lo Stato ne regolamenti l'attribuzione e il cambiamento (*Burghartz c. Svizzera*, ricorso n. 16213/90, sentenza del 22 febbraio 1994, par. 24). Quanto ai ricorrenti, la Corte afferma che, come già riconosciuto in passato in relazione ai nomi propri (*Guillot c. Francia*, ricorso n. 22500/93, sentenza del 24 ottobre 1996, par. 22, e *Jobansson c. Finlandia*, ricorso n. 10163/02, sentenza del 6 settembre 2007, par. 28), «en tant que parents [...], [ils] étaient titulaires d'un intérêt clair et se rattachant à un droit strictement personnel à intervenir dans le processus de détermination du nom de famille de leur nouveau-né» (*Cusan e Fazzo*, par. 56).

L'art. 14 CEDU entra in gioco in virtù della disparità di trattamento tra marito – che può, anzi deve, trasmettere il proprio cognome ai figli legittimi – e moglie – alla quale la legge preclude tale possibilità. Essendo, tuttavia, la sfera personale e familiare dei due ricorrenti interessata dalla misura denunciata, la doglianza di discriminazione per motivi di

genere viene esaminata con riferimento ad entrambi (in tal senso v. già, Corte europea dei diritti umani, *Losonci Rose e Rose c. Svizzera*, ricorso n. 664/06, sentenza del 9 novembre 2010, par. 28).

Il sindacato circa l'esistenza di una giustificazione obiettiva e ragionevole per la disparità di trattamento costituisce, come sovente avviene, il cuore della sentenza. Nell'iter argomentativo della decisione spicca la circostanza che, pur avendo la Corte rammentato che in via di principio gli Stati godono di un margine di apprezzamento nel valutare la proporzionalità di una disparità di trattamento (*Cusan e Fazzo* cit., par. 61), tale nozione non è in alcun modo evocata nella motivazione sulla decisione nel caso di specie, così come è omessa ogni indagine comparativa delle discipline nazionali in materia al fine di valutare l'esistenza di un *consensus* normativo (cfr. *Ünal Tekeli c. Turchia*, ricorso n. 29865/96, sentenza del 16 novembre 2004, par. 59-61, ove la Corte richiama le tendenze del diritto internazionale e la posizione isolata dell'ordinamento turco nel contesto europeo per motivare l'irragionevolezza della rigida imposizione alla moglie del cognome del marito).

Ciò è significativo se si rammenta che, nell'esame di doglianze relative al diritto al nome sotto il solo profilo del diritto al rispetto della vita privata e familiare, la giurisprudenza della Corte ha costantemente riconosciuto un ampio margine di apprezzamento agli Stati, giungendo ad accertare una violazione solo in circostanze molto particolari (v. per puntuali riferimenti e osservazioni critiche, L. Tomasi, "Il diritto al nome tra libertà di circolazione e diritti fondamentali", in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale* 2009, p. 891 ss.). La sentenza, dunque, conferma che gli obblighi per gli Stati nella disciplina del nome sono più stringenti quando vi sia la necessità di rispettare la parità di genere, in virtù di un principio generale che richiede serie ragioni per giustificare una differenza di trattamento fondata su tale motivo (v. Corte europea dei diritti umani, *Burghartz c. Svizzera*, cit., par. 27, e, più di recente, *Konstantin Markin c. Russia* [GC], ricorso n. 30078/06, sentenza del 22 marzo 2012, par. 127). Con riferimento al nome familiare la Corte aveva già rilevato l'importanza della realizzazione progressiva dell'uguaglianza tra i sessi e l'impossibilità di giustificare una perdurante discriminazione sulla base di una tradizione, quella di identificare il nucleo familiare con il cognome del *pater familias*, espressione di un ruolo preminente attribuito all'uomo nel contesto familiare (*Ünal Tekeli c. Turchia* cit., par. 63) e la cui perpetuazione non può costituire un motivo sufficiente per giustificare disparità di trattamento (*ibidem*, v. anche, *Staatkundig Gereformeerde Partij c. Paesi Bassi*, ricorso n. 58369/10, decisione del 10 luglio 2012, par. 76). In termini più generali, la Corte aveva affermato quindi che «references to traditions, general assumptions or prevailing social attitudes in a particular country are insufficient justification for a difference in treatment on grounds of sex. For example, States are prevented from imposing traditions that derive from the man's primordial role and the woman's secondary role in the family» (*Konstantin Markin c. Russia* cit., par. 127). Ciò osservato, nel caso di specie non pare irrilevante la circostanza che una pronuncia della Corte costituzionale nazionale avesse già sancito, anche dal punto di vista dell'ordinamento interno, l'incompatibilità della disciplina legislativa con le scelte di valore operate a livello costituzionale (*Cusan e Fazzo* cit., par. 67), ciò che sembra essere un ulteriore fattore che preclude al Governo l'invocazione di un eventuale margine di apprezzamento.

In tale contesto, non stupisce che la Corte censuri la disciplina italiana. Nel concludere che vi è stata una discriminazione, la Corte si premura tuttavia di chiarire che «[s]i la règle voulant que le nom du mari soit attribué aux 'enfants légitimes' peut s'avérer nécessaire en pratique et n'est pas forcément en contradiction avec la Convention [...],

l'impossibilité d'y déroger lors de l'inscription des nouveau-nés dans les registres d'état civil est excessivement rigide et discriminatoire envers les femmes» (*ibidem*). In sede di prescrizione delle misure generali idonee a conformare l'ordinamento ai requisiti convenzionali, la Corte aggiunge che, nel caso di specie, l'impossibilità di attribuire alla figlia il cognome materno «découlait d'une défaillance du système juridique italien, selon lequel tout 'enfant légitime' est inscrit dans les registres d'état civil avec comme nom de famille celui du père, sans possibilité de dérogation *même en cas de consensus entre les époux* en faveur du nom de la mère» (ivi, par. 81, corsivo nostro).

Le affermazioni estrapolate dalla sentenza sembrano quindi indicare che un meccanismo di attribuzione automatica del cognome paterno derogabile consensualmente sia conforme alla Convenzione. Del resto, già in passato la Corte aveva ritenuto che una siffatta disciplina, pur determinando una disparità di trattamento tra i coniugi, non si risolvesse in una discriminazione vietata, essendo proporzionata al legittimo fine di evitare che, in assenza e in pendenza di accordo tra i genitori, il cognome del figlio rimanga indeterminato (*Bijleveld c. Paesi Bassi*, ricorso n. 42973/98, decisione del 27 aprile 2000).

4. L'articolato approvato dal Consiglio dei Ministri attribuisce alla sentenza proprio questa, limitata, portata. Esso prevede che, all'art. 143-*bis* cod. civ., recante la nuova rubrica "Cognome della moglie e del figlio", sia inserito un secondo comma ai sensi del quale «[i]l figlio nato da genitori coniugati assume il cognome del padre ovvero, *in caso di accordo tra i genitori* risultante dalla dichiarazione di nascita, quello della madre o di entrambi i genitori» (corsivo nostro).

Per quanto alla luce della citata decisione nel caso *Bijleveld* la soluzione proposta possa apparire conforme alla Convenzione, essa non ci pare esente da critiche. Si continua infatti a riservare una posizione privilegiata al cognome paterno, senza giustificazioni di natura imperativa: in caso di divergenze tra i coniugi sarebbe ben possibile tutelare l'obiettivo di certezza invocato dalla Corte, rispettando al contempo il principio di eguaglianza, mediante l'attribuzione del doppio cognome. Solo in tal modo, a nostro parere, la trasmissione del cognome paterno per effetto di un automatismo legislativo dovrebbe considerarsi giustificata: la legittimità e proporzionalità del trattamento differenziato risiederebbero nel suo essere l'effetto di un accordo tra i coniugi, ancorché solo presunto.

Una più stringente applicazione del principio di proporzionalità rispetto alla valutazione operata dalla Corte più di dieci anni orsono sembra giustificata, nell'ottica di un'interpretazione evolutiva, alla luce della già evidenziata importanza che il principio di non discriminazione per motivi di genere ha progressivamente assunto nella giurisprudenza della Corte, in particolare nella materia che qui interessa. Significativo in tal senso è che la Corte, nella sentenza *Cusan e Fazzo*, abbia ommesso ogni riferimento al caso *Bijleveld*, nonostante esso costituisse il precedente più rilevante sotto questo profilo, e abbia censurato l'impossibilità di derogare all'attribuzione automatica del cognome paterno in quanto tale, riferendosi all'esistenza di un *accordo* in tal senso da parte dei coniugi solo in relazione alle circostanze del caso concreto.

Il disegno di legge governativo – che armonizza alla predetta disciplina le disposizioni in materia di cognome del figlio nato fuori del matrimonio e riconosciuto alla nascita da entrambi i genitori (art. 262 cod. civ.), nonché dell'adottato (art. 299 cod. civ.) – appare carente sotto due ulteriori profili, sebbene più da un punto di vista di politica legislativa che di legittimità 'convenzionale'. Dalla giurisprudenza della Corte, infatti, emerge chiaramente che l'interesse pubblico alla regolamentazione della materia risiede nella tutela di due finalità distinte: l'unità della famiglia (v., *ex multis*, *Losonci Rose e Rose c. Svizzera*

cit., par. 45-46) e la necessità di strumenti per l'identificazione certa delle persone da parte delle pubbliche autorità (v. Corte europea dei diritti umani, *Stjerna c. Finlandia*, ricorso n. 18131/91, sentenza del 25 settembre 2008, par. 4). Sotto il primo profilo, la Corte ha ritenuto legittime restrizioni volte a mantenere l'unitarietà del cognome familiare (v. *G.M.B. e K.M. c. Svizzera*, ricorso n. 36797/97, decisione del 27 settembre 2001). Il disegno di legge, invece, omettendo di specificare che il cognome attribuito al primogenito debba trasmettersi anche ad altri figli nati successivamente dalla medesima unione, sembra imporre ai genitori di operare una scelta autonoma per ciascun figlio, con la possibilità che i fratelli potrebbero portare cognomi diversi. La normativa proposta, inoltre, nel consentire l'attribuzione di cognomi composti in caso di accordo dei genitori, impone la trasmissione dell'intero cognome di ciascuno di essi. In una prospettiva di lungo termine ciò appare di dubbia utilità, nella misura in cui potrebbe determinare, con il passare delle generazioni, un allungamento smisurato dei nomi di famiglia, circostanza che, oltre a generare evidenti problemi pratici, potrebbe comprometterne la funzione identificativa.

È dunque auspicabile che già nei lavori del gruppo di lavoro costituito presso la Presidenza del Consiglio per profili della materia non affrontati dal disegno di legge e, successivamente, nel dibattito parlamentare si tenga in dovuta considerazione la necessità di una disciplina che realizzi pienamente l'obiettivo dell'eguaglianza tra coniugi e che, conformemente ai poteri di regolamentazione esercitabili in materia entro il perimetro dei vincoli internazionali, disponga con coerenza norme a tutela dell'unità del cognome di sorelle e fratelli nati dallo stesso matrimonio e che limitino a due i cognomi utilizzabili per l'identificazione legale di ciascun individuo.

L'intervento legislativo costituisce la via maestra per perseguire l'adattamento agli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione e dalla sentenza in esame. Nella materia che qui interessa, peraltro, non si può non rilevare che il legislatore è rimasto inerte per anni, nonostante la chiara indicazione circa la necessità di una riforma risultante dalla citata sentenza 61/2006 della Corte costituzionale, intervento la cui opportunità era peraltro già stato sollecitato con l'ordinanza dell'11 febbraio 1988, n. 176. Appare dunque legittimo domandarsi se anche il richiamo della Corte di Strasburgo non sia destinato a cadere nel vuoto. In tale evenienza, i giudici potrebbero essere chiamati, ancora una volta, a svolgere una funzione suppletiva. Già nella citata ordinanza di rimessione al primo Presidente del 2008, la Corte di cassazione prefigurava un riesame dell'interpretazione e della legittimità costituzionale della disciplina di attribuzione del cognome, alla luce dell'evoluzione delle fonti internazionali e della rilevanza a queste attribuita, quali parametri interposti di costituzionalità delle leggi, dal novellato art. 117 Cost., come interpretato a partire dalle note sentenze n. 347 e n. 348 del 2007 della Corte costituzionale.

Alla luce della sentenza *Cusan e Fazzo*, è auspicabile che, in assenza di un intervento legislativo, i giudici ordinari rimettano nuovamente la questione al vaglio della Corte costituzionale alla prima occasione utile, assumendo quale parametro anche la disposizione costituzionale da ultimo citata, con diretto riferimento alla decisione della Corte europea. In tali circostanze, la necessità di conformare l'ordinamento alle prescrizioni che giungono da Strasburgo potrebbe spingere il giudice delle leggi ad adottare una posizione più coraggiosa rispetto al passato. Qualora un'operazione additiva, nel senso di attribuire almeno rilevanza alla concorde volontà dei genitori, fosse ancora considerata esorbitante, la Corte costituzionale, pur rigettando la questione, potrebbe almeno indicare ai giudici ordinari gli estremi di un'interpretazione costituzionalmente (e convenzionalmente) orientata della disciplina. Si realizzerebbero in tal modo un dialogo virtuoso e una sinergia frut-

tuosa tra corti, dalle quali risulterebbero, in tutta evidenza, l'utilità e le potenzialità proprie del c.d. 'sistema di tutela multilivello' dei diritti fondamentali.

Cesare Pitea

ABSTRACT. Transmission of Surnames and Gender Equality: The Judgment *Cusan and Fazzo v. Italy* and its Domestic Implementation

The article discusses how the principle of non-discrimination impacts on domestic rules on transmission of surnames, in the light of the judgment in the case of *Cusan and Fazzo v. Italy*. The Court considered that a system requiring that the surname given to children born in wedlock was to be that of the father, without exception and irrespective of the choice made by the spouses, constituted a gender discrimination in the enjoyment of the applicants' private and family life. The Court also required the adoption of general measures to execute the judgment. The Italian Government promptly adopted a draft law to discharge its obligations, providing that the father's surname shall be given to children, failing an agreement of the spouses to the contrary. It is argued that this solution is not sufficient to comply with the Convention, in the light of the importance of gender equality. It thus formulates some recommendation in order to bring the proposed legislation fully in line with conventional requirement. It concludes that, failing adoption of new rules, the Italian Constitutional Court, which had previously declined to repeal the law, may look afresh at this matter and reach a different – and more courageous – decision.

Keywords: European Court of Human Rights; private and family life; discrimination; gender; surname; general measures.

Ricercatore di Diritto internazionale nell'Università degli Studi di Parma (cesare.pitea@unipr.it)